



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 dicembre 2014
(OR. en)

17104/14

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0361 (COD)**

EF 367
ECOFIN 1217
CODEC 2554
DELECT 247

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 dicembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 743 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 743 final.

All.: COM(2014) 743 final



Bruxelles, 18.12.2014
COM(2014) 743 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito**

1. Introduzione

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle agenzie di rating del credito¹ rientra tra le misure adottate in seguito alla crisi finanziaria per ripristinare la fiducia dei mercati e migliorare la tutela degli investitori. Tale regolamento, rivisto nel 2011² e nel 2013³, ha introdotto l'obbligo di registrazione e autorizzazione per le agenzie di rating del credito presso un'unica autorità di vigilanza nell'UE, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (qui di seguito "AESFEM"), nonché le norme in materia di conflitti di interesse, di trasparenza e di obblighi di comunicazione per le agenzie di rating del credito.

Il regolamento (CE) n. 1060/2009, come modificato nel 2011, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda:

- le commissioni di registrazione e vigilanza che le agenzie di rating del credito sono tenute a versare all'AESFEM (articolo 19, paragrafo 2);
- le norme procedurali per l'esercizio del potere dell'AESFEM di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate (articolo 23 *sexies*, paragrafo 7);
- le misure che precisano ulteriormente o modificano i criteri di equivalenza dei paesi terzi (articolo 5, paragrafo 6);
- la modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1060/2009 (articolo 37).

2. Base giuridica

L'elaborazione della presente relazione è disposta dall'articolo 38 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tale disposizione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per una durata di quattro anni a partire dal 1° giugno 2011. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni.

3. Esercizio della delega

A) Commissioni di registrazione e vigilanza

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'AESFEM impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità del medesimo regolamento e del regolamento delegato della Commissione. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per la registrazione, la certificazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a norma del medesimo regolamento (CE) n. 1060/2009, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

All'articolo 19, paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 1060/2009 prevede che la Commissione adotti un atto delegato relativo alle commissioni, stabilendo segnatamente il tipo di commissioni e le attività per cui esse sono dovute, il loro importo, le modalità di pagamento e le modalità con cui l'AESFEM rimborsa le autorità competenti dei costi eventualmente sostenuti nello svolgere attività a norma dello stesso regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

¹ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30.

³ Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1.

L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito copre tutte le spese amministrative ed è proporzionato al fatturato dell'agenzia stessa.

Il 24 febbraio 2011 la Commissione europea ha richiesto un parere tecnico all'AESFEM. Il parere è pervenuto il 17 maggio 2011. Per produrre questo parere, l'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica, svoltasi dal 14 al 27 aprile 2011. Nel quadro di successive consultazioni delle parti interessate in merito al progetto di regolamento delegato, la Commissione ha coinvolto anche esperti nazionali. I membri del gruppo di esperti del Comitato europeo dei valori mobiliari sono stati consultati con procedura scritta alla fine di novembre 2011.

Il 7 febbraio 2012 la Commissione ha adottato il regolamento delegato⁴ e lo ha notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel marzo 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Il 28 marzo 2012 l'atto delegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

B) Norme procedurali

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 stabilisce i casi in cui il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM può adottare una decisione che commini a un'agenzia di rating del credito sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate.

A norma dell'articolo 23 *sexies*, paragrafo 7, la Commissione europea adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate, comprese le disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee, e la raccolta di sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

I membri del gruppo di esperti del Comitato europeo dei valori mobiliari sono stati consultati dalla Commissione nella fase di preparazione dell'atto delegato nonché, nel giugno 2012, con procedura scritta, sul progetto di regolamento delegato stesso.

Il 12 luglio 2012 la Commissione ha adottato il regolamento delegato⁵ e lo ha notificato al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni nei tempi prestabiliti, né hanno esteso il termine per le obiezioni. Il 16 ottobre 2012 l'atto delegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

C) Criteri di equivalenza

Per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, misure che precisano oltre o modificano i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 6, per determinare se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa dirsi equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Tra l'altro, le agenzie di rating del credito di tali paesi terzi devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle in vigore nell'UE⁶.

La modifica del 2013 al regolamento (CE) n. 1060/2009 precisa ulteriormente le disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 rispetto a cui le norme giuridicamente vincolanti dei paesi terzi

⁴ Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem), GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6.

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali, GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23.

⁶ Regolamento (CE) n. 1060/2009, articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, lettera b).

devono essere equivalenti⁷. Inoltre, l'articolo 2, secondo comma, punto 1, del regolamento (UE) n. 462/2013 prevede che una serie di requisiti di legge introdotti per le agenzie di rating del credito nel 2013 rientri tra le condizioni per il riconoscimento dell'equivalenza solamente a partire dal 1° giugno 2018.

Alla luce delle suddette circostanze e in considerazione del fatto che dall'introduzione, nel 2011, del potere della Commissione di adottare atti delegati nel regolamento (CE) n. 1060/2009⁸, la Commissione non ha osservato nessuno sviluppo dei mercati finanziari che rendesse necessarie ulteriori precisazioni o modifiche dei criteri di equivalenza, nessun atto delegato è stato finora adottato.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, la Commissione ha adottato, nei confronti di nove giurisdizioni, decisioni di esecuzione sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza ai requisiti dello stesso regolamento. Le giurisdizioni interessate sono: Giappone⁹, Stati Uniti d'America¹⁰, Canada¹¹, Australia¹², Argentina¹³, Brasile¹⁴, Messico¹⁵, Hong Kong¹⁶ e Singapore¹⁷.

D) Allegati del regolamento (CE) n. 1060/2009

Per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari, l'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1060/2009 prevede che la Commissione possa adottare, mediante atti delegati, misure di modifica degli allegati, ad esclusione dell'allegato III.

Da quando, nel 2011, nel regolamento (CE) n. 1060/2009 è stata introdotta la facoltà di adottare atti delegati¹⁸, il regolamento è stato modificato nel 2013 dal regolamento (UE) n. 462/2013 che prevedeva, tra l'altro, la modifica degli allegati. Prima di un ipotetico uso futuro di questo potere, sarà necessario osservare l'impatto sui mercati finanziari delle norme modificate.

⁷ Regolamento (UE) n. 462/2013, articolo 1, paragrafo 5, lettera a).

⁸ Regolamento (UE) n. 513/2011, articolo 1, paragrafo 2, lettera e).

⁹ Decisione della Commissione, del 28 settembre 2010, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 254 del 29.9.2010, pag. 46.

¹⁰ Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 274 del 9.10.2012, pag. 32.

¹¹ Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Canada ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 278 del 12.10.2012, pag. 17.

¹² Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 ottobre 2012, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 274 del 9.10.2012, pag. 30.

¹³ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68.

¹⁴ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65.

¹⁵ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71.

¹⁶ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76.

¹⁷ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 513/2011, articolo 1 paragrafo 19.

4. Conclusioni

La Commissione ha esercitato correttamente e tempestivamente i poteri delegati ad essa conferiti, provvedendo alle disposizioni necessarie affinché l'AESFEM possa svolgere pienamente i suoi compiti di autorità di vigilanza delle agenzie di rating del credito nell'UE.

Per quanto riguarda il futuro, la Commissione ritiene che la delega di poteri debba essere mantenuta. Ciò sarà particolarmente importante nel caso in cui si renda necessaria in futuro una revisione dei regolamenti delegati della Commissione in relazione alle commissioni e alle norme procedurali per le sanzioni pecuniarie e le sanzioni reiterate, una volta che saranno state acquisite maggiori conoscenze concrete sui risvolti pratici di tali norme.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.